

FACOLTÀ DI AGRARIA

**REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN
"Scienze e Biotecnologie Agroambientali" (interclasse LM-7 - Biotecnologie
Agrarie e LM-69 – Scienze e Tecnologie Agrarie)**

Art. 1 – Premesse e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina gli aspetti organizzativi e didattici del Corso di laurea magistrale in "**Scienze e Biotecnologie Agroambientali**" (interclasse LM-7 e LM-69), in conformità alla normativa vigente in materia, allo Statuto dell'Università di Modena e Reggio Emilia, al Regolamento Didattico di Ateneo, nonché alle altre norme regolamentari vigenti; in particolare, il Regolamento Didattico di Ateneo è consultabile on line all'indirizzo <http://www.unimore.it/regolamenti>.
2. La laurea magistrale in "**Scienze e Biotecnologie Agroambientali**" (interclasse LM-7 e LM-69) afferisce alla Facoltà di Agraria. L'organo collegiale competente è il Consiglio di Corso di Studio Interclasse in "**Scienze e Biotecnologie Agroambientali**", di seguito indicato con CCDSI, che svolge la sua attività secondo quanto previsto dallo Statuto e dalle norme vigenti in materia, per quanto non disciplinato dal presente Regolamento. Le competenze del CCDSI, la sua composizione e le sue norme di funzionamento sono determinate dal Consiglio di Facoltà.
3. L'ordinamento didattico (RAD) del Corso di laurea magistrale in "**Scienze e Biotecnologie Agroambientali**" (interclasse LM-7 e LM-69) è riportato nell'**Allegato 1** che forma parte integrante del presente Regolamento. Il RAD è corredato con gli obiettivi formativi specifici e il quadro generale delle attività formative, così come è stato approvato dai competenti organi ministeriali e riportato nel Regolamento Didattico di Ateneo, ed è consultabile on line all'indirizzo <http://www.agraria.unimore.it>.

Art. 2 – Ammissione e preparazione iniziale

1. Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di laurea magistrale in "**Scienze e Biotecnologie Agroambientali**" (interclasse LM-7 e LM-69) devono essere in possesso di una laurea conseguita in una delle classi di laurea indicate nell'ordinamento didattico (RAD) del corso di studio, o di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente, unitamente ai requisiti curriculari e/o conoscenze e competenze indicati dall'ordinamento citato e specificati al successivo comma 2.
2. In conformità a quanto previsto nell'ordinamento didattico (RAD) e nella sezione Off.F della Banca-dati dell'offerta formativa relativa alla coorte di studenti che si immatricola nell'anno accademico di riferimento, i requisiti curriculari necessari sono automaticamente posseduti dai laureati nelle Classi L-25 (Scienze e Tecnologie Agrarie e Forestali), L-2 (Biotecnologie) ed L-13 (Scienze Biologiche), e nelle classi del previgente ordinamento (20 Scienze e Tecnologie Agrarie, Agroalimentari e Forestali, 1 - Biotecnologie, e 12 - Scienze Biologiche). Per i laureati in possesso di una Laurea Triennale nelle Classi L-21 (Scienze della Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Paesaggistica e Ambientale), L-26 (Scienze e Tecnologie Alimentari), L-29 (Scienze e Tecnologie Farmaceutiche), L-32 (Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e la Natura), L-38 (Scienze Zootecniche e Tecnologie delle Produzioni Animali), e del previgente ordinamento 7 (Urbanistica e Scienze della Pianificazione Territoriale e Ambientale), 24

(Scienze e Tecnologie Farmaceutiche), 27 (Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e la Natura), 40 (Scienze e Tecnologie Zootecniche e delle Produzioni Animali), si richiede che i laureati siano in possesso di almeno 60 CFU conseguiti nei seguenti gruppi di settori scientifico disciplinari:

CFU 8-16	MAT/01-09, INF/01, ING-INF/05, FIS/01-07
CFU 8-18	CHIM/01, CHIM/03, CHIM/06
CFU 26-44	AGR/02, AGR/03, AGR/07, AGR/11, AGR/12, AGR/16, AGR/19, BIO/01-05, BIO/07; BIO/10, BIO/11, BIO/18, BIO/19

In ogni caso, l'ammissione al corso di studio richiede la verifica dell'adeguatezza della preparazione personale, quindi il possesso di conoscenze e competenze adeguate per poter seguire proficuamente il corso di laurea magistrale, mediante un colloquio su argomenti trattati nella laurea triennale e inerenti le tecnologie agrarie e biotecnologiche, alla presenza di una Commissione appositamente istituita dal CCDSI.

3. Il possesso dei requisiti curriculari è verificato dalla Commissione Didattica di Facoltà attraverso l'esame della carriera universitaria degli studenti che intendono fare richiesta di immatricolazione. In caso di verifica positiva, lo studente può perfezionare l'immatricolazione al Corso di Studi. Se il numero dei CFU da recuperare è superiore a 12 l'immatricolazione non sarà consentita. Se la verifica dei requisiti non è pienamente positiva, ma il numero dei CFU da recuperare è uguale o inferiore a 12, verranno indicate specifiche integrazioni curriculari, da colmare entro i termini assegnati e comunque entro la scadenza ultima per l'iscrizione al corso di studio. La Commissione Didattica individua e comunica a ciascuno studente i nominativi dei docenti di riferimento per i settori scientifico disciplinari da recuperare. Le modalità delle integrazioni curriculari verranno indicate allo studente dai docenti di riferimento, i quali provvederanno alla verifica del raggiungimento delle integrazioni.
4. Le modalità e i termini di presentazione della documentazione per l'immatricolazione, nonché le modalità e i termini di svolgimento delle valutazioni da parte della Commissione Didattica e le altre informazioni utili per l'accesso sono resi noti annualmente sul sito di Facoltà: www.agraria.unimore.it e di Ateneo: www.unimore.it.

Art. 3 - Organizzazione didattica

1. La laurea magistrale in "**Scienze e Biotecnologie Agroambientali**" (interclasse LM-7 e LM-69) si articola in due anni complessivi, nel corso dei quali lo studente deve acquisire 120 CFU, secondo quanto indicato nell'**Allegato 2**. Questo riporta quanto indicato nella sezione Off.F (Offerta Formativa) della Banca-dati dell'offerta formativa ed è parte integrante del presente Regolamento. L'Offerta Formativa, consultabile all'indirizzo <http://www.agraria.unimore.it>, è relativa all'anno accademico di riferimento e viene deliberata annualmente dal Consiglio di Facoltà.
2. Le attività formative proposte dalla Laurea magistrale in "**Scienze e Biotecnologie Agroambientali**" (interclasse LM-7 e LM-69), l'elenco degli insegnamenti e la loro organizzazione in moduli, nonché i relativi obiettivi formativi specifici, i CFU assegnati a ciascuna attività formativa e le eventuali propedeuticità, l'elenco dei docenti impegnati nel Corso di studio, sono definiti **nell'Allegato 3** consultabile all'indirizzo <http://www.agraria.unimore.it>. Le attività formative attivate ed ogni eventuale ulteriore modifica dell'**Allegato 3** sono resi noti annualmente attraverso il Manifesto degli studi della Facoltà di Agraria, sede amministrativa del Corso, e le altre forme di comunicazione individuate dall'articolo 15 del Regolamento Didattico di Ateneo. Con le stesse modalità sono resi noti, prima dell'inizio dell'anno accademico, i programmi degli insegnamenti e delle altre attività formative, di cui alla tipologia d)

dell'articolo 10, comma 5 del D.M. 22 ottobre 2004 n. 270, nonché il calendario delle attività didattiche e degli appelli di esame.

3. Ad 1 CFU corrispondono 25 ore d'impegno complessivo dello studente, di cui 8 di didattica frontale, in conformità a quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento di Ateneo. Nel caso delle esercitazioni, le ore di attività pratica nell'ambito di ogni CFU corrispondono a 16.
4. L'attività didattica degli insegnamenti è organizzata in due periodi didattici, denominati semestri, il cui calendario viene reso noto annualmente attraverso il Manifesto degli studi della Facoltà di Agraria, sede amministrativa del Corso.

Art. 4 – Esami e verifiche

1. Per ciascuna attività formativa è previsto un accertamento finale secondo le sessioni di esame stabilite dal Consiglio di Facoltà e pubblicate sul sito di Facoltà www.agraria.unimore.it. Nel caso di un insegnamento integrato o comunque articolato in più moduli, l'accertamento del profitto dello studente determina una votazione unica sulla base di una valutazione collegiale, contestuale e complessiva del profitto. Con il superamento dell'accertamento finale lo studente acquisisce i CFU attribuiti all'attività formativa in oggetto.
2. Il numero degli esami o valutazioni finali del profitto necessari per il conseguimento del titolo non può essere superiore a 12. Al fine del computo vanno considerate le seguenti attività formative:
 - 1) caratterizzanti;
 - 2) affini o integrative;
 - 3) a scelta (conteggiate complessivamente come un solo esame)
3. L'accertamento finale può consistere in una prova orale, scritta o pratica a discrezione del docente responsabile del corso. In ogni caso, le modalità dell'accertamento finale, che possono comprendere anche più di una tra le forme di cui sopra, sono indicate prima dell'inizio di ogni anno accademico dal docente responsabile dell'attività formativa. Contemporaneamente viene comunicato il programma dell'insegnamento, approvato dal Consiglio di Facoltà. Le modalità con cui si svolge l'accertamento devono essere le stesse per tutti gli studenti e rispettare quanto stabilito all'inizio dell'anno accademico.
4. I periodi di studio all'estero, ancorché all'interno del programma ERASMUS o autorizzati dal tutor possono essere riconosciuti con l'attribuzione di punti 1 (uno) da aggiungere al voto finale di laurea. Qualora vengano sostenuti all'estero esami che per contenuti siano corrispondenti a quelli di corsi presenti nel Manifesto degli Studi della Laurea magistrale in "**Scienze e Biotecnologie Agroambientali**" (interclasse LM-7 e LM-69), il Consiglio di Facoltà procede alla conversione in CFU dei crediti acquisiti e al relativo riconoscimento, nonché all'attribuzione del voto espresso in trentesimi (previa trasformazione delle votazioni conseguite all'estero).
5. Per le attività formative esplicitamente indicate nell'**Allegato 3**, l'accertamento finale di cui al comma 1, oltre all'acquisizione dei relativi CFU, comporta l'attribuzione di un voto espresso in trentesimi, che concorre a determinare il voto finale di laurea.
6. I CFU acquisiti hanno validità per un periodo di 10 anni dalla data dell'esame. In ogni caso, ai sensi dell'articolo 32, comma 6 del RDA, lo studente che non superi alcun esame o verifica del profitto per cinque anni accademici consecutivi decade dallo status di iscritto.

7. Si rimanda all'art. 32 del Regolamento Didattico di Ateneo per tutte le altre questioni inerenti l'argomento e non espressamente citate.

Art. 5 – Prova finale

1. La prova finale consiste nella elaborazione e discussione di una tesi scritta, redatta in modo originale dallo studente sotto la guida di un docente relatore. L'argomento di tesi e di discussione nella prova finale deve consistere in un lavoro originale, comprendente di norma una parte sperimentale di campo e/o di laboratorio.
2. Gli studenti sono tenuti a sottoporre all'approvazione del CCDSI il nominativo del relatore e l'argomento della tesi. Tale richiesta dovrà essere presentata entro il 15 di ogni mese nel corso dell'anno accademico.
3. La Commissione di Laurea è nominata dal Preside ed è composta da 7 membri secondo i criteri indicati dall'Art. 27 comma 8 del Regolamento Didattico di Ateneo.
4. Nel caso lo studente lo richieda, la prova finale potrà essere sostenuta in una lingua straniera, preventivamente concordata con il Presidente del CCDSI. In questo caso andrà predisposto anche un riassunto esteso del lavoro/dell'attività svolto/a in lingua italiana.

Art. 6 – Conseguimento della laurea magistrale

1. La laurea magistrale si consegue con l'acquisizione di 120 CFU secondo quanto indicato nell'**Allegato 3** al presente Regolamento, nel rispetto del numero massimo di esami o valutazioni finali del profitto di cui all'articolo 4, comma 2. Lo studente dovrà inoltre aver superato con esito positivo la prova finale di cui all'articolo precedente.
2. Il voto finale di laurea è espresso in centodecimi. Il voto minimo per superare la prova è sessantasei/centodecimi. Il voto finale è costituito dalla somma:
 - a. della media ponderata per il numero dei CFU dei voti conseguiti in tutti gli esami, trasformata in centodecimi;
 - b. del punteggio attribuito alle lodi, valutate ciascuna con punti 0,25, fino a un massimo di 1 punto;
 - c. di punti 1 di merito, qualora riconosciuti per periodi di studio all'estero all'interno del programma ERASMUS o autorizzati dal tutor;
 - d. dell'incremento di voto, pure espresso in centodecimi, conseguito nella prova finale, fino a un massimo di 10 (dieci) punti. Il punteggio attribuito alla prova è costituito dalla somma dei punteggi attribuiti dai singoli commissari. Il docente relatore potrà attribuire fino a un massimo di 4 punti (da 0,0 a 4,0), mentre ciascun commissario potrà attribuire fino a un massimo di 1 punto (da 0,0 a 1,0).
3. E' possibile conseguire la laurea magistrale anche in un tempo minore della durata normale del Corso di studio (due anni). E' possibile frequentare le attività formative dell'anno di corso successivo, e sostenere le relative verifiche del profitto, soltanto dopo aver completato le attività dell'anno di corso cui si è iscritti.

Art. 7 – Obblighi di frequenza

1. La frequenza alle attività didattiche non è di norma obbligatoria. Tuttavia, eventuali obblighi di frequenza saranno definiti e comunicati all'inizio di ogni anno accademico e ne sarà data comunicazione attraverso il Manifesto degli Studi e sarà indicata dai singoli docenti nel programma del corso stilato per l'anno accademico di riferimento.

2. È facoltà del docente non ammettere alla frequenza di un laboratorio gli studenti che non abbiano superato le verifiche finali del profitto indicate nell'**Allegato 3** come propedeutiche al laboratorio stesso o all'insegnamento in cui il laboratorio è inserito.
3. La laurea magistrale in "**Scienze e Biotecnologie Agroambientali**" (interclasse LM-7 e LM-69) consente, di norma, l'iscrizione in regime di studio a tempo parziale per gli studenti impossibilitati, per comprovate ragioni personali, economiche o sociali, alla frequenza delle attività didattiche che ne hanno i requisiti per tutti gli anni di corso, per un impegno pari alla metà di quanto previsto per l'anno di corso di riferimento, fermi restando gli eventuali obblighi di frequenza. L'opzione resta ferma per due anni accademici.

Art. 8 – Iscrizione agli anni successivi

1. Per l'iscrizione al secondo anno del Corso di studio, non è richiesta l'acquisizione di un numero minimo di CFU.

Art. 9 – Trasferimenti da altri corsi di studio, da altri atenei e riconoscimento crediti

1. Gli studenti che si trasferiscono da altri Corsi di Studio, di questa o di altra Università, possono richiedere il riconoscimento dei CFU già acquisiti, presentando l'apposita domanda entro il termine del 31 dicembre.
2. Il riconoscimento dei CFU acquisiti avviene con deliberazione del Consiglio di Facoltà. Il trasferimento da altri corsi di studio della medesima Classe è consentito senza alcuna verifica delle conoscenze e competenze possedute, presentando l'apposita domanda entro il termine del 31 dicembre. L'eventuale riconoscimento dei CFU è deliberato dal Consiglio di Facoltà, su proposta della Commissione Didattica, riconoscendo direttamente il 100% dei CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare, previsto nell'**Allegato 1**. Ulteriori riconoscimenti o mancati riconoscimenti saranno adeguatamente motivati dal Consiglio di Facoltà.
3. Se lo studente proviene da Corsi di Studio appartenenti a classe diversa è necessaria una verifica dei requisiti curricolari, delle conoscenze e competenze effettivamente possedute, come indicato nell'Art. 2.
L'eventuale riconoscimento dei CFU acquisiti nella LM di provenienza avverrà ad opera del CCDSI secondo il seguente criterio: i CFU acquisiti nel medesimo settore scientifico disciplinare sono riconosciuti al 100%. Ulteriori riconoscimenti o mancati riconoscimenti saranno adeguatamente motivati dal CCDSI.
4. In caso di riconoscimento, l'attribuzione dell'eventuale voto avverrà mantenendo il voto già acquisito.

Art. 10 – Piani di studio

1. Tutti gli studenti sono tenuti a presentare il piano di studio, entro i termini indicati dalla Facoltà.
Le attività formative autonomamente scelte dallo studente (ASS), purché coerenti con il progetto formativo ai sensi dell'articolo 10, comma 5, lettera a) del D.M. 270/2004 potranno essere scelte di norma tra gli insegnamenti attivati nell'Ateneo. Esse sono registrate con il voto e il numero di CFU che a loro compete.
2. I piani di studio individuali devono essere compilati e presentati via web all'Ateneo entro il termine deliberato dal Consiglio di Facoltà entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 11 – Tutorato

1. Il Consiglio di Facoltà organizza l'attività di tutorato attraverso l'istituzione di un'apposita Commissione. La commissione, presieduta dal Tutor del Corso di Laurea, sarà composta da docenti del corso di laurea e verrà costituita anno per anno dal Consiglio di Facoltà. Ad ogni Tutor sarà affidato un gruppo di studenti, pertanto ogni studente sarà seguito da un singolo Tutor per tutto il corso di studi. Le attività di tutorato comprendono anche le ore obbligatorie dedicate da ciascun docente al ricevimento degli studenti. L'orario di ricevimento viene pubblicato nel sito web di Facoltà.

Art. 12 – Valutazione dell'attività didattica

1. Il Consiglio di Facoltà delega il CCDSI ad attuare iniziative per la valutazione e il monitoraggio dell'attività didattica al fine di garantire la mancanza di sovrapposizioni tra i contenuti dei singoli insegnamenti, il regolare svolgimento delle esercitazioni e di tutte le attività formative, nonché l'adeguata corrispondenza tra i CFU attribuiti alle diverse attività formative ed il relativo carico di lavoro effettivo.
2. Per tale valutazione il CCDSI si avvale delle iniziative di Ateneo, come i questionari, e può attivarne di proprie.
3. Gli studenti, tramite i propri rappresentanti negli organi competenti (Commissione didattica e Consiglio di Facoltà), possono portare le proprie richieste in merito ai problemi legati alla didattica.
4. Il Consiglio di Facoltà delega la Commissione Qualità ad attuare iniziative permanenti di verifica e follow-up sull'efficacia complessiva della didattica impartita nel trasferire conoscenze e competenze idonee e sufficienti all'inserimento nel mondo del lavoro e al proseguimento degli studi.
5. Il CCDSI assicura, per quanto di competenza, le necessarie informazioni al Nucleo di Valutazione di Ateneo per lo svolgimento delle funzioni previste dall'art.1, comma 2 della legge n. 370/1999.

Art. 13 – Valutazione del carico didattico

1. Il CCDSI attiva, d'intesa con la Commissione didattica di Facoltà, iniziative finalizzate alla valutazione della coerenza tra i CFU assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati. L'organizzazione didattica è sottoposta ad un processo di riesame periodico, attraverso incontri con la Commissione didattica.

Art. 14 – Trasparenza

1. Ogni ulteriore informazione riguardante le caratteristiche del corso di laurea in "**Scienze e Biotecnologie Agroambientali**" (interclasse LM-7 e LM-69) attivato presso la Facoltà di Agraria, nonché i servizi agli studenti e gli altri aspetti di carattere amministrativo, è pubblicata e aggiornata sui siti di Facoltà (www.agraria.unimore.it) e di Ateneo (www.unimore.it).

Art. 15 - Norme finali e transitorie

1. Le modifiche al presente Regolamento sono approvate con le stesse modalità di cui all'art. 9 del Regolamento Didattico di Ateneo.

2. Con l'entrata in vigore di eventuali modifiche al Regolamento di Ateneo o al Regolamento di Facoltà o di altre nuove disposizioni in materia si procederà in ogni caso alla verifica e all'integrazione del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento si applica a tutti gli studenti immatricolati al Corso di studio a partire dall'a.a. 2009/10 ed ha validità almeno per i due anni successivi all'entrata in vigore, e comunque sino all'eventuale emanazione di un nuovo regolamento.